

# **“Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”**



Dott. Rag. Nicolò La Barbera

Presidente Fondazione F. Bianchini Commercialisti Palermo

Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Corso Tirocinanti Palermo  
15.02.2016

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

### CHE COS'È L'O.I.C.

L'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nasce dall'esigenza di costituire uno “*standard setter*” nazionale dotato di ampia rappresentatività, con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'O.I.C. si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

### COSA FA L'O.I.C.

A) Predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali;

B) Fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile;

C) Svolge un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

Il dl 91/2014, convertito con la legge 116/2014, ha riconosciuto il ruolo pubblico dell'OIC disponendo, tra le altre cose, che l'Organismo:

- emana i principi contabili nazionali
- Fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi governativi
- Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali, intrattenendo rapporti con lo IASB, l'EFRAG e gli organismi contabili di altri Paesi

### QUANTI SONO I PRINCIPI CONTABILI

I principi contabili nazionali sono pubblicati in due serie:

- la serie dal n. 11 al n. 30, elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri; la numerazione è rimasta la stessa, anche se l'O.I.C. ha apportato delle modifiche, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore;

- la serie elaborata dall'O.I.C. con una nuova numerazione.

**Nel corso del 2014 ben 19 principi della prima serie**

**sono stati rivisti nella forma e nella sostanza.**

Dott. Rag. Nicolò La Barbera  
Presidente Fondazione F. Bianchini Commercialisti Palermo  
Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

Principi dal n. 11 al n. 30

- Principio contabile 11: **bilancio d’esercizio - finalità e postulati;**
- Principio contabile 12: **composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi;**
- Principio contabile 13: **le rimanenze di magazzino;**
- Principio contabile 14: **disponibilità liquide;**
- Principio contabile 15: **i crediti;**
- Principio contabile 16: **le immobilizzazioni materiali;**
- Principio contabile 17: **il bilancio consolidato;**
- Principio contabile 18: **ratei e risconti;**
- Principio contabile 19: **i debiti;**
- Principio contabile 20: **titoli e partecipazioni;**
- Principio contabile 21: **il metodo del patrimonio netto;**
- Principio contabile 22: **conti d’ordine;**
- Principio contabile 23: **lavori in corso su ordinazione;**
- Principio contabile 24: **immobilizzazioni immateriali;**
- Principio contabile 25: **il trattamento contabile delle imposte sul reddito;**
- Principio contabile 26: **operazioni e partite in moneta estera;**
- Principio contabile 28: **il patrimonio netto;**
- Principio contabile 29: **cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio;**
- Principio contabile 30: **i bilanci intermedi.**
- Principio contabile 31: **i fondi per rischi ed oneri – il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Principi OIC dal n. 1 al n. 10

- OIC 1: i principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio;
- OIC 2: patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- OIC 3: le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
- OIC 4: fusione e scissione;
- OIC 5: bilanci di liquidazione;
- OIC 6: ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 7: i certificati verdi
- OIC 8: le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9: Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10: rendiconto finanziario

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

### E PER IL FUTURO?

- Il D.Lgs. 139/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 Settembre 2015, ha implementato nel diritto positivo nazionale la Direttiva 2013/34/UE
- Il decreto è entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 in avanti e reca importanti modifiche alle disposizioni giuscontabili in materia di redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
- **I principi, considerato che «seguono» la norma, dovranno, quindi, essere rivisti nuovamente nelle parti interessate dalla riforma**

### PERCHÈ DEVO CONOSCERE I PRINCIPI CONTABILI?

Perché non si può immaginare:

- uno studente di **MEDICINA** senza la propedeutica conoscenza di **ANATOMIA**,
- uno studente di **INGEGNERIA** senza la propedeutica conoscenza di **FISICA** e **MATEMATICA**,
- uno studente di **ECONOMIA** senza la propedeutica conoscenza dei **PRINCIPI CONTABILI**.

### MA A COSA SERVONO PRATICAMENTE I PRINCIPI CONTABILI NELLA PROFESSIONE O NEL LAVORO DI MANAGER?

- a) a saper leggere i **BILANCI**, materia prima per ogni successiva trasformazione del dato contabile aziendale;
- b) a saper trovare soluzioni agli squilibri patrimoniali - economici delle aziende;
- c) a saper individuare le prospettive per il futuro, consapevoli dello *status quo* aziendale.

\*\*\*

## O.I.C. 5: BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

Il principio contabile n. 5 dell’O.I.C. chiarisce i principi e i criteri di redazione dei vari documenti contabili, la cui produzione è prevista durante la fase di liquidazione.

Al verificarsi di una delle “cause di scioglimento” della società, la gestione dell’impresa subisce trasformazioni di rilievo: l’interesse dei soci non è più quello all’esercizio della gestione allo scopo di incrementare il valore del patrimonio e di conseguire dividendi, bensì un nuovo e diverso interesse: la monetizzazione, nel minor tempo possibile, dell’investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori.

Le cause di scioglimento possono essere (art. 2484 del Cod. Civ.):

1. Decorso del termine;
2. Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
3. Continuata inattività dell’assemblea o impossibile suo funzionamento;
4. Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
5. Ipotesi in cui la società non è in grado di rimborsare la quota al socio che recede;
6. Deliberazione dell’assemblea;
7. Altre cause stabilite nello statuto o previste a norma di legge.

### GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

- Accertare le cause dello scioglimento (art.2485 Cod. Civ.);
- Convocare l’assemblea per deliberare sul numero dei liquidatori, sulla nomina dei liquidatori e i loro poteri, sui criteri con cui deve svolgersi la liquidazione (art. 2487 Cod. Civ.);
- Provvedere senza indugio all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori.

### I POTERI E I DOVERI DEI LIQUIDATORI

- Devono condurre la gestione liquidatoria
- Possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
- Non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione
- Devono redigere il bilancio iniziale di liquidazione
- A conclusione delle operazioni liquidatorie e soddisfatti i creditori, devono redigere il **bilancio finale di liquidazione** con il **piano di riparto**. Tale bilancio è accompagnato dalla relazione dei sindaci/revisori e depositato presso il Registro delle imprese.
- Trascorsi 90 giorni dal deposito, se non sono proposti reclami, il bilancio si intende approvato.
- Le quote dei soci non riscosse entro 90 giorni sono depositate presso una banca.
- I liquidatori chiedono la **cancellazione** della società dal Registro delle imprese.

# “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

## DOCUMENTI CONTABILI DELLA LIQUIDAZIONE

I documenti di contabili sono fondamentali sono:

- Situazione dei conti e Rendiconto degli amministratori
- Bilancio iniziale di liquidazione
- Bilancio annuale intermedio
- Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

\*\*\*

## O.I.C. 6: RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO

Il principio contabile O.I.C. 6 distingue opportunamente fra RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI.

La **ristrutturazione del debito** è un'operazione mediante la quale un creditore (o più creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.

Le **rinegoziazioni**, invece, sono tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero, una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore, diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito.

### TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

1. **Concordato preventivo** (artt. 160 e seguenti Legge Fallimentare) ◇ Vera e propria procedura concorsuale
2. **Accordo di ristrutturazione del debito** (art. 182-bis Legge Fallimentare) ◇ Contratto di diritto privato concluso tra debitore e creditori
3. **Piano di risanamento attestato** (art. 67, c. 3, lett. D, Legge Fallimentare) ◇ Piano attestato da un professionista in possesso dei requisiti per la funzione di curatore iscritto tra i revisori legali
4. **Altre forme di ristrutturazione** ◇ Accordi stragiudiziali

### MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

#### Ipot. 1) MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI

- a. Riduzione del capitale da rimborsare
- b. Riduzione dell'ammontare degli interessi maturati ma non pagati
- c. Modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione
- d. Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi (riscadenziamento debito)

a e b = producono un beneficio immediato

c e d = producono un beneficio futuro

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

### Ipot. 2) ESTINZIONE DEBITO CON CESSIONE ATTIVITÀ

Se la ristrutturazione avviene mediante cessione di attività (partecipazioni, immobilizzazioni o altre) iscritte nel bilancio del debitore, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta è rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quali utile, se di importo rilevante con apposita voce di dettaglio.

### Ipot. 3) EMISSIONE DI CAPITALE E ASSEGNAZIONE AL CREDITORE A ESTINZIONE DEL DEBITO – Il creditore diventa socio.

Se l'estinzione del debito avviene mediante conversione dello stesso in capitale, il bilancio del debitore non rileva alcun utile o perdita alla data di ristrutturazione, perché l'aumento del capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo sono resi convenzionalmente pari al valore contabile del debito.

### I COSTI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE

I costi riconducibili all'operazione di ristrutturazione devono essere rilevati, nell'esercizio di sostenimento o di maturazione, tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E21), se di importo rilevante in apposita sottovoce: pertanto, non sono ammortizzabili in quanto, data la situazione di difficoltà dell'impresa, è difficile dimostrare la capacità di produrre benefici economici futuri.

### INFORMATIVA DI BILANCIO

Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito devono essere collocate in un'apposita sezione della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra debitore e creditore, anche se le parti, al termine dell'esercizio, non sono ancora pervenute ad un accordo.

In via generale, le informazioni riguardano:

- tipologia di ristrutturazione del debito;
- data della ristrutturazione;
- descrizione delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione;
- modalità mediante le quali è stata operata la ristrutturazione;
- tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
- presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo.

\*\*\*

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

### O.I.C. 13 RIMANENZE DI MAGAZZINO

Le rimanenze di magazzino spesso rappresentano una delle voci che maggiormente influiscono sul risultato economico e sulla consistenza dell'attivo patrimoniale.

L'art. 2426 co. 1 n. 9 prevede che le rimanenze siano iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

La disposizione civilistica non dà, però, alcuna definizione di configurazione di costo di acquisto o di produzione, né di valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Soccorrono i principi contabili e, in particolare, l'O.I.C. 13.

Ad es., secondo l'O.I.C. 13, il costo di produzione è composto dal prezzo effettivo dell'acquisto più gli oneri accessori (esclusi gli oneri finanziari).

### METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO

I metodi accettati dal principio contabile nazionale O.I.C. 13 sono i seguenti:

1. **costo specifico**, laddove è possibile la specifica identificazione del costo;
2. **FIFO**: *first in first out*;
3. **costo medio ponderato**;
4. **LIFO**: *last in first out* (metodo non ammesso dai principi contabili internazionali IAS/IFRS).

\*\*\*

# “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

## O.I.C. 15: I CREDITI

Hanno rilevanza per i crediti:

- l'**origine**: sorti in relazione a ricavi, per prestiti e finanziamenti concessi, per altre ragioni
- la **natura del debitore**: verso clienti, verso dipendenti, verso l'Erario, etc.
- la **scadenza**: a breve o a media/lunga scadenza.

### I CRITERI DI VALUTAZIONE

Il principio generale enuncia che i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, prendendo in considerazione i seguenti valori di rettifica:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati
- altre cause di minor realizzo

### FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'ammontare del fondo svalutazione crediti deve essere stimato sia in relazione alle previsioni di perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio (ad esempio, nel caso di debitori falliti) sia tenendo conto di perdite collegate a inesigibilità non ancora manifestatesi, ma ritenute altamente probabili.

Il nuovo OIC 15 ha introdotto nuovi elementi inerenti il procedimento di valutazione collettiva dei crediti per classi omogenee (stime forfettarie)

\*\*\*

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

### O.I.C. 16 LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ha lo scopo di definire le immobilizzazioni materiali ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio o di funzionamento.

I principi contabili cui questo Principio si riferisce sono formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a "valori storici" (detto anche a "costi storici").

Le immobilizzazioni materiali vanno **valutate al costo**:

- comprensivo delle eventuali **rivalutazioni**
- rettificato dei relativi **ammortamenti** (stanziati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti)
- se si verifica una **perdita durevole di valore**, è necessaria una svalutazione del valore al fine di valutare il cespite al proprio valore recuperabile tramite l'uso.

Le immobilizzazioni:

- destinate alla successiva alienazione
  - obsolete
  - non più utilizzate/utilizzabili nel ciclo produttivo
- vanno valutate al minore tra il valore netto contabile e valore netto di realizzo.

#### LE PRINCIPALI NOVITA' DEL O.I.C. N. 16

- Riformulazione disposizioni in materia di perdite durevoli
- Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili
- Chiarimenti sull'ammortamento
- Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato
- Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita

#### LE PRINCIPALI NOVITA' DEL O.I.C. N. 16

- Riformulazione disposizioni in materia di perdite durevoli (OIC 9)
- Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili
- Chiarimenti sull'ammortamento
- Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato
- Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita

#### PERDITA DUREVOLE DI VALORE

L'art. 2426 c.c. prevede la svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli.

L'O.I.C. 9 fa riferimento al valore recuperabile inteso come il maggiore tra:

<u>Valore realizzabile dall'alienazione</u>	<u>Valore in uso</u>
<b>Ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata</b>	<b><i>Valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa</i></b> <b>Per le società di non grandi dimensioni si può far riferimento alla <i>capacità di ammortamento</i> di un dato esercizio, così come costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni</b>

### **O.I.C. 19 FONDO RISCHI E ONERI**

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata
- esistenza certa o probabile
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio

La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

### **O.I.C. 19: IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO**

Il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

### **O.I.C. 19: I DEBITI**

Hanno rilevanza per i debiti:

- l'**origine**: sorti in relazione a costi, per prestiti e finanziamenti ricevuti, per altre ragioni;

## “Analisi dei Principi Contabili e loro applicazione nelle piccole e medie imprese”

Corso Tirocinanti Palermo – 15.02.2016

- la **natura del creditore**: verso fornitori, verso soci per finanziamenti, verso l'erario e istituti previdenziali, verso altri, etc.;
- la **scadenza**: a breve o medio/lungo termine;
- l'**esistenza di garanzie**: senza o assistiti da garanzie (reali o personali di terzi).

I debiti ed altre passività vanno esposti in bilancio, come **regola generale**, al valore nominale.

Alcuni esempi in cui non vale la regola generale:

- Debiti verso fornitori*: I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali.
- Prestiti obbligazionari*: Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.
- Debiti verso banche*: Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.
- Debiti tributari*: La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette; mentre la passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) sono iscritte nella voce B.2 Fondi per rischi ed oneri/Fondi per imposte, anche differite.